

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DI TRASPARENZA  
(P.T.P.C.T)  
2021/2023**

**DEL COMUNE  
DI  
SANTA MARIA HOÈ**

**Approvato con deliberazioni:**

**Giunta comunale di Santa Maria Hoè n. 12 del 30.03.2021**

**Giunta comunale di La Valletta Brianza n. 21 del 30.03.2021**

**Giunta dell'Unione n. 33 del 30.03.2021**

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA 2020/2022 DEL COMUNE DI SANTA MARIA HOE’.

### PREMESSA – AMBITO DI APPLICAZIONE

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione.

Il codice penale prevede tre fattispecie di reato di corruzione come di seguito disciplinate:

- articolo 318 “*corruzione per l'esercizio della funzione*” : il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni;
- articolo 319 “*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*”, che dispone: “*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*”;
- articolo 319-ter “*corruzione in atti giudiziari*”: “*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*”.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “*tecnico-giuridiche*” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che **il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica: “*Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento*”

*dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'ANAC ha confermato la nozione di corruzione in senso ampio: “*Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.*

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (PTPCT) contiene una prima parte che descrive il contenuto del Piano, individua i soggetti destinatari e gli altri soggetti a vario titolo interessati, definisce il procedimento di formazione, adozione e aggiornamento del Piano e analizza i contesti (esterno e interno) di riferimento. Nelle parti successive del Piano viene definita la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio nei processi mappati riconducibili alle Aree di rischio (Generali e Speciali) individuate dal PNA e dalla deliberazione Anac n. 12/2015. La valutazione del rischio viene effettuata secondo indicatori di valutazione della probabilità del verificarsi dell’evento nel processo (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità) e del suo impatto (organizzativo, economico, reputazionale, di immagine).

Quindi il Piano è uno strumento organizzativo di programmazione che individua le azioni/misure idonee a ridurre il rischio di condotte corruttive, compatibilmente con le strumentazioni in dotazione e le risorse umane specializzate in materia e persegue l’obiettivo principale di ridurre le occasioni di manifestazione di condotte riconducibili al concetto (ampio) di corruzione definito in precedenza attraverso la creazione di un contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi, in particolare presidiando i processi e i comportamenti dei dipendenti.

**Il presente Piano Triennale Anticorruzione si applica all’Unione dei Comuni lombarda della Valletta (di seguito Unione), ed ai Comuni associati di La Valletta Brianza (di seguito L.V.B.) e Santa Maria Hoè (di seguito S.M.H.).**

## **ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI/DELIBERAZIONI AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.). CONTENUTI DEL PIANO**

L’Ente adotta il presente **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA (PTPCT)** in attuazione delle seguenti disposizioni di seguito richiamate:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i. che ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, imponendo a livello periferico all’organo di indirizzo politico (Giunta per enti locali) l’adozione e l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;
- Intesa in Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L.190/12, articolo 1, commi 60 e 61, del 24 luglio 2013;

- Piano Nazionale Anticorruzione – PNA - predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e approvato con delibera n.72 dell'11 settembre 2013 dalla CIVIT (ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione);
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.114 che ha previsto, tra l'altro, che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ad oggetto *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di approvazione del nuovo “codice dei contratti pubblici”;
- deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) avente ad oggetto *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*; trattasi del primo PNA predisposto ed approvato dall'Anac ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24.06.2014 n. 90 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni le quali dovranno tenerne conto nei Piani triennali di prevenzione della corruzione in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017/2019.
- Delibera Anac n. 1309 del 28.12.2016 ad oggetto:”Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
- Delibera Anac n. 1310 del 28.12.2016 ad oggetto *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”*;
- Delibere Anac n. 328, 329 e 330 del 29.03.2017 in materia di attività di vigilanza;
- Delibera Anac N. 1134 del 08.11.2017 ad oggetto:” Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Delibera Anac N. 1208 del 22.11.2017 ad oggetto*“Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Legge 30.11.2017 n. 179: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Delibera Anac n. 1074 del 21.11.2018 avente ad oggetto *“Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Delibera Anac n. 1064 del 13.11.2019 ad oggetto *“Piano Nazionale Anticorruzione 2019”* con particolare riferimento all'allegato 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” che nelle premesse recita: *“Qualora le amministrazioni abbiano già*

*predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023";*

La programmazione in materia di Trasparenza e Integrità è contenuta nella Sezione speciale del presente Piano, alla quale si rinvia. Costituisce parte integrante del piano triennale per la prevenzione della corruzione il codice di comportamento dei dipendenti, che rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato. Il piano della performance dell'ente, integrato nel piano esecutivo di gestione- piano degli obiettivi, ai sensi dell'art. 169 del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i ed in applicazione del regolamento di organizzazione dovrà prevedere una apposita sezione dedicata all'applicazione ed attuazione del presente Piano.

## **ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI E SOGGETTI INTERESSATI DAL PIANO**

**1. I soggetti "destinatari" del piano**, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione, sono:

- a) l'Autorità di indirizzo politico;
  - b) il responsabile della prevenzione della corruzione;
  - c) i referenti per la prevenzione;
  - d) i responsabili di posizione organizzativa per i settori di rispettiva competenza;
  - e) l'Organismo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno;
- (Le funzioni già affidate agli O.D.V. in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono state rafforzate a seguito delle modifiche al D.Lgs. n. 33/2013, che prevedono le seguenti attribuzioni ulteriori:
- verificare la coerenza dei PTCP con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale (D.U.P.) ;
  - verificare la presenza nella misurazione e valutazione della performance degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
  - verificare i contenuti della relazione annuale anticorruzione predisposta dal RPCT;
  - ricevere le richieste di informazioni da Anac nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti)
- f) l'Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.);
  - g) tutti i dipendenti dell'amministrazione;
  - h) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione;
  - i) il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante: R.A.S.A – Arch. COGLIATI MARIO, Responsabile del Servizio del Territorio (decreto del presidente dell'Unione n. 14 del 18.12.2012 – decreto del sindaco del comune di Santa Maria Hoè n. 13 del 07.06.2016 – decreto del sindaco del comune di La Valletta Brianza n. 13 del 07.09.2015);
  - l) l'art. 6 del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015 *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*, stabilisce che gli uffici della P.A. (operatori) adottano procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la

tempestività della segnalazione all'U.I.F, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'uniformità dei comportamenti. Le procedure interne devono indicare le modalità con le quali gli addetti agli Uffici trasmettono le informazioni, rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette, ad un soggetto denominato "gestore", che deve essere individuato con formale provvedimento quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF.

Il soggetto da designarsi quale "gestore" delle operazioni sospette può coincidere con il responsabile anticorruzione.

## **2. Il Responsabile della protezione dei dati personale (RPD)**

Occorre tener presente che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, **introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39);**
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a).

Nel rispetto di tale disposizione l'Unione con deliberazione di Giunta n. 62 del 25/5/2018 ha designato, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell'Unione stessa, il Sig. Pierantonio Massafra – email: dpo@ifortech.com, - della Società iFortech Srl con sede in Via Ginestrino, 45 Cologno Monzese (MI).

Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni.

Un esempio è l'analisi delle istanze di accesso civico generalizzato: benché questo tipo di attività comporta un trattamento di dati personali, la decisione sulle istanze spetta al RPCT. In questi casi il RPCT si può ovviamente avvalere, se ritenuto necessario, di un supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione, ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.

## **3. I soggetti "interessati" dal Piano sono:**

- l'*Autorità Nazionale Anticorruzione* (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la *Corte di conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il *Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);

- la *Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i *Prefetti della Repubblica*, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione* (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- le *pubbliche amministrazioni*, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile della prevenzione della corruzione*;
- gli *enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012). Si rinvia a quanto contenuto nel successivo art. 14 in merito all'attuazione delle Nuove Linee Guida Anac 1134/2017.

### **ART. 3 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) / RESPONSABILITA' CONNESSE.**

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e i Comuni che la compongono è temporaneamente il Presidente dell'Unione pro-tempore - dott.ssa Roberta Trabucchi.

Tale individuazione si è resa necessaria in mancanza del segretario titolare della convenzione per l'esercizio in forma associata della segreteria convenzionata per l'esercizio e conseguentemente anche della figura del segretario dell'Unione.

Tale individuazione è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla delibera Anac 831-2016, con particolare riferimento al punto 5.2. "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

In particolare, le determinazioni Anac hanno chiarito che:

- 1) le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del RPC e la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rafforzandone il ruolo e riconoscendo ad esso poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con autonomia e effettività; il responsabile deve essere identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nuovo acronimo: **RPCT**);
- 2) il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva; occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari in quanto a parere dell'Anac tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012 (in base al quale il responsabile "indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione e di trasparenza");

- 3) per garantire che possa svolgere il proprio compito con autonomia ed effettività l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei, quindi è altamente auspicabile che il RPCT sia **dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito da svolgere, tenuto conto delle nuove attribuzioni assegnate in materia di accesso civico.**
- Le modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla L. n. 190/2012 **rafforzano le funzioni già affidate agli O.D.V. in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs. n. 33/2013**, in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC, l'organismo di valutazione deve:
    - verificare la coerenza dei PTCP con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale (D.U.P.) ;
    - verificare la presenza nella misurazione e valutazione della performance degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
    - verificare i contenuti della relazione annuale anticorruzione predisposta dal RPCT;
    - ricevere le richieste di informazioni da Anac nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti;
- 4) il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che sono stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari;
- 5) nella nuova normativa è rimasta la previsione che negli enti locali, la scelta del RPCT ricada, di norma, sul segretario;
- 6) per le unioni di comuni le funzioni di RPCT possono essere attribuite ad un unico responsabile ed in particolare al segretario dell'unione o di uno dei comuni aderenti (tale possibilità è prevista anche dal paragrafo "Piccoli comuni" della citata delibera 831-2016, punto 3.1 "Unione di comuni" di concerto con la legge 190/2012 - art. 1 comma 7 come sostituito dal D.lgs. 97/2016 - e con la legge 56/2014 - art. 1 comma 11);
- 7) il Segretario, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), esercita i compiti a questi attribuiti dalla legge e in particolare:
- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti;
  - b) *verifica l'efficace attuazione del piano* attraverso il monitoraggio;
  - c) *definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti* destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
  - d) *propone*, entro il 31 gennaio di ogni anno, d'intesa con i responsabili dei servizi gli aggiornamenti al presente piano;
  - e) *individua il personale* da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.
- Al fine di svolgere le sue funzioni, il RPCT ha il potere di acquisire ogni forma di conoscenza di atti, documenti ed attività dell'Unione, anche in via meramente informale e propositiva. Tra le attività, prevalenza obbligatoria va data a quelle individuate a rischio di corruzione. Le Funzioni ed i Poteri del responsabile della prevenzione e della corruzione possono essere esercitati:
- I) in forma verbale;
  - II) in forma scritta.

Nella prima ipotesi il responsabile si relaziona con il soggetto senza ricorrere a documentare l'intervento.



Nella seconda ipotesi, invece, il Responsabile della prevenzione della corruzione manifesta il suo intervento:

- nella forma di Verbale a seguito di Intervento esperito su segnalazione o denuncia;
- nella forma della Disposizione, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità;
- nella forma dell'Ordine, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata della corruzione o all'illegalità;
- nella forma della Denuncia, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria qualora ravvisi comportamenti e/o atti qualificabili come illeciti.

Nell'attività di monitoraggio e vigilanza il R.P.C. potrà avvalersi di strumenti informatici, anche per assicurarne la tracciabilità. e potrà procedere con modalità campionarie.

Il R.P.C.T. ha diritto, al termine del rapporto di lavoro, di ottenere dall'amministrazione copia su supporto informatico di tutta l'attività di monitoraggio esercitata.

A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, l'articolo 1 della legge n. 190/2012:

- al comma 8 stabilisce che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;
- al comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo art. 1;
- al comma 14, individua inoltre un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.

**Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e dei responsabili degli uffici e servizi titolari di P.O. con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza.**

In particolare:

- l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti della sezione “Amministrazione trasparente” dei siti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio;

- l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".  
**Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti. L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che "La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare".**

#### **ART. 4 - ANALISI DEL CONTESTO**

**4.1.** Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità nazionale anticorruzione ha previsto che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Il PNA 2016 ribadisce tale impostazione pur evidenziando le maggiori complessità che gli enti di minori dimensioni incontrano, in particolare nell'interpretazione dei dati alla luce delle dinamiche del rischio corruttivo per la propria organizzazione.

#### **4.2. Contesto esterno**

Nell'analisi del contesto esterno, come suggerito dall'ANAC, ci si è avvalsi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Dall'esame della "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" **relativa all'anno 2019** " con riferimento alla Provincia di Lecco, si rileva:

#### ***PROVINCIA DI LECCO***

La provincia di Lecco è relativamente vicina tanto alla Confederazione Elvetica quanto alla città metropolitana di Milano. Essendo il suo territorio in buona parte montuoso, si rileva la presenza di numerosi piccoli comuni e la popolazione è maggiormente concentrata tra il capoluogo e le aree limitrofe.

Nonostante non sia passata indenne alla crisi economica e denoti carenze nella viabilità, l'area si caratterizza per un'economia solida e vivace, grazie alla presenza di numerose attività imprenditoriali, commerciali ed industriali, che assicurano una tenuta del livello occupazionale. I dati in termini di produzione e fatturato sono positivi, sia per l'industria che per l'artigianato.

Grazie alle predette caratteristiche, il territorio in esame risulta appetibile per la criminalità organizzata, che trova condizioni favorevoli per infiltrarsi e reinvestire i propri capitali nei vari settori economico-imprenditoriali (112).

---

112 Sono pure stati rilevati, in anni passati, elementi di contatto con il mondo politico-amministrativo locale, attraverso l'avvicinamento e il condizionamento di loro appartenenti.

La provincia, infatti, si connota per la presenza di elementi di spicco della criminalità calabrese, che fa rilevare, da diversi decenni, la presenza di articolazioni della 'ndrangheta, in primis la cosca "Coco-Trovato"<sup>113</sup>, della "locale" di Lecco, di cui possono considerarsi satelliti le famiglie calabresi dei "De Pasquale" ed i "Sirianni".

La predetta "locale" manifesta sul territorio grandi capacità di adattamento, tanto da riuscire a resistere alle molteplici indagini e agli arresti che l'hanno colpita<sup>114</sup>.

La cosca "Coco-Trovato", tra l'altro, risulta alleata con quella dei "Bubbo"<sup>115</sup>, anch'essa storicamente attiva nella provincia di Lecco.

Su questo territorio, più recentemente, è stata rilevata la presenza di un'altra "locale" della 'Ndrangheta a Calolziocorte<sup>116</sup>.

In ordine alle comunità straniere<sup>117</sup>, la provincia lecchese denota presenze non accentuate, la cui incidenza sulla popolazione residente risulta inferiore rispetto alla media regionale. Si segnalano, comunque, criticità in merito alle procedure di accoglienza dei migranti richiedenti asilo.

Per quanto riguarda la devianza complessiva degli stranieri, nell'anno 2019 denota un'incidenza del 36,4% (con un aumento rispetto al precedente anno) sul totale delle persone denunciate e/o arrestate in ambito provinciale. Gli stranieri, con una certa frequenza, risultano autori di delitti contro il patrimonio (sia i furti<sup>118</sup> che le ricattazioni e le rapine<sup>119</sup>), contro la persona (soprattutto lesioni e alcuni episodi di violenza sessuale) e in materia di stupefacenti o immigrazione illegale. I reati in materia di sostanze stupefacenti destano minor allarme rispetto ad altre province limitrofe. Nell'anno 2019<sup>120</sup> sono quasi 17 i kg. di stupefacente nel complesso intercettati (in crescita rispetto al precedente anno), soprattutto marijuana, hashish e cocaina<sup>121</sup>.

In merito ai deferiti<sup>122</sup> per questi reati, gli stranieri prevalgono sugli italiani. Tra le nazionalità interessate si rilevano gli albanesi. Inoltre, si segnala l'operatività di gruppi multi-etnici.

Lo sfruttamento della prostituzione risulta in quest'area una pratica delittuosa saltuaria, suscitando l'interesse di soggetti dell'est-Europa o dei nigeriani, dove questi ultimi possono coniugarlo ai più gravi casi di tratta.

I cinesi, invece, fanno registrare, diversi episodi di sfruttamento del lavoro "in nero" ai danni di loro connazionali.

Per quanto concerne i reati predatori, fenomeno di avvertita pericolosità tra i residenti, si segnalano in particolare i furti in danno di abitazioni private, anche da attribuire all'operato di soggetti "trasfertisti". Nell'area sono ricorrenti anche i furti ai danni di automezzi, negli esercizi commerciali e quelli con destrezza.

---

<sup>113</sup> Collegata sia ai "De Stefano-Tegano" di Reggio Calabria che agli "Arena-Colacchio" di Isola Capo Rizzuto (KR), e ritenuta essere una delle 'ndrine più note ed agguerrite del panorama 'ndranghetista.

<sup>114</sup> Il suo capo storico è in stato di detenzione in quanto condannato all'ergastolo.

<sup>115</sup> Originaria di Petronà (CZ).

<sup>116</sup> Riferibile, in Calabria, alla "locale" di Giffone (RC).

<sup>117</sup> Sono 28.195 gli stranieri censiti dall'ISTAT, al 31 dicembre 2019 (dati provvisori), con una maggior presenza di marocchini e romeni, seguiti dagli albanesi ed i senegalesi.

<sup>118</sup> Ad esempio in abitazione o con destrezza.

<sup>119</sup> Specie nella pubblica via ma, di rado, anche in abitazione

<sup>120</sup> Dati statistici di fonte DCSA.

<sup>121</sup> Residualmente anche eroina.

<sup>122</sup> Lo spaccio di droga è una problematica avvertita in particolare nei comuni dell'area oggionese. Nella provincia vengono anche attuati servizi tesi a prevenirne l'uso negli istituti scolastici.

L'azione di contrasto ai furti in abitazione individua, tra gli autori, con maggior frequenza gli stranieri, tra i quali si segnalano soggetti albanesi o africani. Sul piano complessivo i furti sono decisamente più frequenti ( 123) delle rapine, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle nella pubblica via (124), rispetto ai casi riguardanti gli esercizi commerciali e le abitazioni.

Sul piano statistico, nell'anno 2019, questa Provincia ha evidenziato una certa ricorrenza anche in altre fattispecie delittuose, in massima parte attribuibili agli italiani, in particolare le truffe ( 125) e le frodi informatiche ed i danneggiamenti. Sono stati, invece, meno frequenti gli episodi di estorsione, di riciclaggio e di impiego di denaro e beni di provenienza illecita.

Per quanto concerne i delitti contro la persona si segnalano, in particolare, le lesioni dolose, anch'esse per lo più attribuibili all'operato di elementi italiani, nonché diversi casi di violenze sessuali ed altre fattispecie meno gravi (minacce e percosse).

In questa provincia, oltre a talune situazioni di degrado urbano ( 126) e di devianza giovanile, viene infine posta attenzione alla contraffazione e all'abusivismo nel commercio ( 127).

---

<sup>123</sup> Con autori individuati tanto tra gli italiani che di nazionalità straniera.

<sup>124</sup> Maggiormente riferibili all'operato di soggetti stranieri.

<sup>125</sup> Attività spesso praticate in danno di persone anziane, le quali vengono avvicinate per strada oppure presso la propria dimora.

<sup>126</sup> In particolare episodi delittuosi all'interno o nei pressi delle Stazioni ferroviarie.

<sup>127</sup> Riferibili, in particolare, alle adiacenze del lago di Lecco.

---

### **4.3 Contesto interno**

I dati desumibili dal contesto territoriale sono contenuti nella Sezione Strategica del D.U.P. 2021/2023 alla quale si rinvia.

Tutti i dipendenti assunti dai Comuni costituenti l'Unione sono stati trasferiti nella dotazione organica dell'Unione contestualmente al trasferimento delle funzioni comunali e svolgono attività lavorativa mediante convenzione per utilizzo congiunto presso i Comuni associati per lo svolgimento di attività rimaste in capo ai singoli Enti.

La struttura organizzativa è attualmente ripartita in quattro servizi organizzativi denominati "Servizi". Ogni Servizio è articolato in Uffici. Al vertice del Servizio è posto un dipendente di categoria "D" del CCNL individuato con provvedimento del Presidente dell'Unione Responsabile di Servizio titolare di posizione organizzativa. In alcuni uffici operano dipendenti di categoria "D" e/o "C" del CCNL individuati con provvedimento di nomina.

E' presente un soggetto in possesso della professionalità necessaria per l'individuazione del vicesegretario, finora non effettuata, non è prevista la dirigenza.

La dotazione organica effettiva alla data del 25.01.2021 è la seguente: n. 29 dipendenti, di cui n. 4 titolari di posizione organizzativa. Il rapporto dipendenti/abitanti di cui al DECRETO 18 novembre 2020 è di 1/169, la popolazione ammonta a n. 6.834 abitanti (al 31.12.2020) e pertanto il parametro di riferimento è 40 dipendenti.

La responsabilità di ciascun Servizio richiede un profilo professionale adeguato, come individuato nelle declaratorie contrattuali corrispondenti alla categoria “D” del CCNL Enti Locali. Sono inoltre necessarie competenze tecniche specifiche, difficilmente fungibili tra i Responsabili, e generalmente molto eterogenee all’interno di ciascun Servizio.

## **ART. 5 - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO**

**5.1** Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun titolare di P.O., trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie eventuali proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato.

**5.2** Entro il 20 gennaio il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma e/o della consultazione dei soggetti a vario titolo interessati, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e lo propone al Presidente/Sindaco e alla Giunta per la sua approvazione.

**5.3** La Giunta approva il Piano entro il 31 gennaio, salvo diverso altro termine fissato dalla legge. Nello specifico per l’anno 2021 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), con comunicato del 7.12.2020, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle difficoltà dei RPCT a svolgere le attività connesse all’elaborazione dei piani triennali, ha differito il termine per la predisposizione e pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023, al 31 marzo 2021.

**5.4** Il piano adottato viene sottoposto a consultazione pubblica, rendendolo disponibile sul sito internet dell’Unione e del Comune, affinché i cittadini, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio o la cui attività interessi comunque l’ambito e la popolazione del territorio possano fornire osservazioni o contributi. Le eventuali osservazioni verranno prese in considerazione negli aggiornamenti annuali, fatto salvo il recepimento in corso d’anno di proposte valutate dal Responsabile della trasparenza e per la prevenzione della corruzione qualificanti per il piano approvato. La mancanza di elementi qualificanti determina la definitività del piano approvato.

**5.5** Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

**5.6** Come da indicazioni Anac - PNA 2016, per favorire la partecipazione degli stakeholder nella fase di elaborazione ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione per l’aggiornamento del triennio 2021-2023, in data 05.03.2021 è stato pubblicato nella sezione dell’Amministrazione trasparente dell’Unione e dei comuni associati un avviso con il quale si invitavano cittadini, organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori e utenti, ordini professionali e imprenditoriali, nonché associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, portatori di interessi diffusi e, in generale, soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Unione a far pervenire proposte ed osservazioni in merito ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti. Entro il termine fissato nell’avviso (17.03.2021), non sono pervenute al protocollo proposte od osservazioni.

Il Consiglio (dell’Unione e dei comuni associati) partecipa all’elaborazione del PTCP definendo nel Documento Unico di Programmazione, (D.U.P.) le linee di indirizzo/obiettivi strategici in materia di anticorruzione.

Per gli enti locali, il decreto legislativo n. 97/2016 all’art. 41 comma 1 lettera g), precisa che *“il piano è approvato dalla giunta”*.

La nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 è stato approvato:

1. dalla Giunta Comunale di La Valletta Brianza con deliberazione n.16 del 03.03.2021;
2. dalla Giunta Comunale di Santa Maria Hoè con deliberazione n. 9 del 03.03.2021;
3. dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 27 del 03.03.2021.

**5.7** In relazione a quanto indicato da Anac nel PNA 2016 - paragrafo 3.1. Unioni di Comuni si evidenzia che l'art 2 dello Statuto dell'Unione prevede il trasferimento all'Unione di tutte le funzioni e tutti i servizi comunali già esercitati dai Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè che la legge non riservi espressamente ai singoli Comuni. L'art. 5 della convenzione tra l'Unione e i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè prevede il trasferimento di tutto il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato nella dotazione organica dell'Unione, attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 31 del D.Lgs n. 165/2001, con sottoscrizione di nuovi contratti individuali di lavoro fra Unione e dipendenti trasferiti.

ANAC ha chiarito che rientrano fra le competenze dell'Unione la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del Piano e delle misure organizzative in esso contenute relativamente alle funzioni trasferite, in coerenza con il principio secondo cui spetta all'ente che svolge direttamente le funzioni la mappatura dei processi, l'individuazione delle aree di rischio e la programmazione delle misure di prevenzione. Pare pertanto possibile programmare nel triennio la predisposizione di un unico Piano Triennale di Prevenzione della corruzione di livello sovra comunale.

Resta da chiarire se occorra, nel caso specifico di questa unione caratterizzata dal livello di aggregazione sopra illustrato, distinguere, in applicazione del criterio dell'esercizio della funzione, a seconda se ci si riferisca a:

- funzioni svolte direttamente dall'Unione;
- attività funzioni rimaste in capo ai singoli Comuni.

## **ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

**6.1** Le aree di rischio sono elencate nell'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012 che, sulla base dell'esperienza internazionale e nazionale, si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi e ha introdotto una nuova denominazione delle Aree a Rischio, precedentemente definite

obbligatorie, oggi “generalì”. Accanto alle Aree a Rischio già individuate nel PNA, sono state previste altre 4 Aree relative allo svolgimento di attività di: 1) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 3) incarichi e nomine; 4) affari legali e contenzioso.

E' stata prevista altresì, così come già nel PNA precedente, l'individuazione di ulteriori Aree, dette “Aree di Rischio specifiche”, adattate alle caratteristiche tipologiche delle singole amministrazioni. A titolo esemplificativo, per gli Enti locali sono state indicate quelle concernenti lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica.

## 6.2 Individuazione delle Aree di rischio

Tenuto conto di quanto sopra indicato, ai fini del presente Piano sono state definite le seguenti aree di rischio:

### **AREE GENERALI**

**A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE:** Reclutamento, progressioni di carriera, conferimenti incarichi di collaborazione;

**B: CONTRATTI PUBBLICI:** programmazione e progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto e rendicontazione,

**C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO:** Nell'Area si sviluppa la mappatura dei processi afferenti le concessioni e le autorizzazioni.

**D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO:** Processi afferenti la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici a persone fisiche e giuridiche;

**E: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO :** Procedimento di gestione delle entrate e uscite; Procedimento di concessione in godimento dei beni comunali

**F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI:** Accertamento e riscossione dei tributi; - Vigilanza edilizia - Vigilanza sulle attività produttive; - Vigilanza in materia anagrafica;

**G: INCARICHI E NOMINE:** Incarichi interni all'amministrazione (Tutti i Settori). Procedimento di conferimento ed autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali (tutti i Settori);

**H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO:** Procedimento di gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale; transazioni; Contenzioso tributario.

### **AREE SPECIFICHE**

1. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

2. PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO
		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE- MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE

A	ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA
		PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE
B	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO
		GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO
		PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO
		ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE
		SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI
		GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI



D		GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO
E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE E TRIBUTI
		CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO
F	VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE
		ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
		ENTRATE TRIBUTARIE
		CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA
		SOCIETA' PARTECIPATE
G	INCARICHI E NOMINE	NOMINE IN ENTI E SOCIETA'
		INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI
		CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI ESTERNI
H	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE
		ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO

		<b>GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI</b>
	<b>AREE SPECIFICHE</b>	<b>PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI</b>
		<b>PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE</b>

**ART. 7 - METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

In base alle indicazioni contenute nel PNA 2016 resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013 come integrato dall'Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche. Nel PTCP 2016/2018 per la valutazione del rischio, ci si riferiva agli indirizzi riportati nell'allegato 5, del P.N.A. allegato 1.

Pertanto viene confermata la metodologia utilizzata come descritta nelle Tabelle 1 e 2 che seguono:

**Tabella 1**

<b>TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' <sup>(1)</sup>	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO <sup>(2)</sup>
<p style="text-align: center;"><b><u>Discrezionalità</u></b></p> <p><b>Il processo è discrezionale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, è del tutto vincolato <span style="float: right;"><b>1</b></span></li> <li>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;"><b>2</b></span></li> <li>- E' parzialmente vincolato solo dalla legge <span style="float: right;"><b>3</b></span></li> <li>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;"><b>4</b></span></li> <li>- E' altamente discrezionale <span style="float: right;"><b>5</b></span></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto organizzativo</u></b></p> <p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ?</b> (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a circa il 20% <span style="float: right;"><b>1</b></span></li> <li>Fino a circa il 40% <span style="float: right;"><b>2</b></span></li> <li>Fino a circa il 60% <span style="float: right;"><b>3</b></span></li> <li>Fino a circa l' 80% <span style="float: right;"><b>4</b></span></li> <li>Fino a circa il 100% <span style="float: right;"><b>5</b></span></li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b><u>Rilevanza esterna</u></b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, ha come destinatario finale un ufficio interno <span style="float: right;"><b>2</b></span></li> <li>- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento <span style="float: right;"><b>5</b></span></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto economico</u></b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NO <span style="float: right;"><b>1</b></span></li> <li>SI <span style="float: right;"><b>5</b></span></li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b><u>Complessità del processo</u></b></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?</b></p> <p>- No, il processo coinvolge una sola p.a. <b>1</b></p> <p>- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni <b>3</b></p> <p>- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni <b>5</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto reputazionale</u></b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</b></p> <p>- No <b>0</b></p> <p>- Non ne abbiamo memoria <b>1</b></p> <p>- Sì, sulla stampa locale <b>2</b></p> <p>- Sì, sulla stampa nazionale <b>3</b></p> <p>- Sì, sulla stampa locale e nazionale <b>4</b></p> <p>- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale <b>5</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Valore economico</u></b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna <b>1</b></p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) <b>3</b></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) <b>5</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u></b></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</b></p> <p>- A livello di addetto <b>1</b></p> <p>- A livello di collaboratore o funzionario <b>2</b></p> <p>- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa <b>3</b></p> <p>- A livello di dirigente di ufficio generale <b>4</b></p> <p>- A livello di capo dipartimento/segretario generale <b>5</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?</b></p> <p>NO <b>1</b></p> <p>SI <b>5</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Controlli</u></b> <sup>(3)</sup></p>	

<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</b>	
- No, il rischio rimane indifferente	<b>1</b>
- Sì, ma in minima parte	<b>2</b>
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>
- Sì, è molto efficace	<b>4</b>
- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>5</b>
<b>NOTE:</b>	
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro	
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.	

**Tabella 2**

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b>
<b>0</b> nessuna probabilità / <b>1</b> improbabile / <b>2</b> poco probabile / <b>3</b> probabile / <b>4</b> molto probabile / <b>5</b> altamente probabile
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>
<b>0</b> nessun impatto / <b>1</b> marginale / <b>2</b> minore / <b>3</b> soglia / <b>4</b> serio / <b>5</b> superiore
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>
=
valore frequenza X valore impatto

Si è considerata per semplificare, una Matrice del Rischio che prevede solo 4 livelli di rischio differenti, catalogati in base ai punteggi ottenuti, come di seguito riportato.

**TRASCURABILE : da 0 a 3**

**MEDIO-BASSO : > 3 a 6**

**RILEVANTE : da > 6 a 12**

**CRITICO : da >12 a 25**

Gli aggettivi “trascurabile”, “medio-basso”, “rilevante” e “critico” (mutuati dalla valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori) descrivono non solo quanto, ma anche come gli eventi di corruzione influiscono sull’organizzazione, in termini di entità e probabilità dei danni che può causare.

#### **ART.8 - MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO – INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE**

**8.1** Nell’ottica di semplificazione e di maggiore adeguamento al contesto organizzativo è stata effettuata una revisione della mappatura dei procedimenti ed una prima mappatura dei processi.

**8.2** Per ciascun processo applicando la metodologia prevista, è stata effettuata la valutazione complessiva del rischio, come da “**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**” **allegata al presente Piano sotto la lettera “A”**

**8.3** Sono stati individuati i possibili rischi di corruzione e le misure finalizzate a contrastarli, ferme restando le ulteriori misure generali previste nel Piano, come da “**CATALOGO DEI PROCESSI E SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE**” **allegato al presente Piano sotto la lettera “B”**.

Nella tabella allegato “B” sono catalogati tutti i processi riconducibili alle Aree di rischio Generali e Specifiche (Enti Locali) all’interno dei quali sono stati individuati i procedimenti amministrativi. Alcuni procedimenti mappati sono disarticolati in fasi endoprocedimentali, in particolare:

- AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE – rischio “ medio-basso” i procedimenti inerenti il processo 1: Reclutamento personale/Mobilità/Lavoro flessibile;
- AREA B – Contratti pubblici – rischio “rilevante”.

**8.4** I procedimenti mappati verranno progressivamente implementati al progredire dell’attività di mappatura.

#### **ART. 9 - LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE**

**9.1** Si riportano di seguito alcune misure organizzative di carattere generale che l’ente ha già adottato e intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.

##### **9.2 Codice di Comportamento .**

Approvato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e del D.P.R. 62/2013, il Codice di comportamento del personale presenta diversi interconnessioni con il presente PTPCT, disponendo:

- l'obbligo del dipendente di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'ente e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché di prestare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richiesta;
- la tutela del dipendente che effettua la segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
- gli obblighi in materia di astensione dei dipendenti in caso di conflitto di interessi;
- la prescritta collaborazione nell'applicazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e nell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei processi decisionali.

Si sottolinea che con la delibera n. 10784/2018 l'Anac ha evidenziato che intende promuovere l'adozione di nuove Linee guida in materia di Codice di Comportamento, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale.

L'Unione pertanto può procedere alla adozione dei nuovi PTPC 2021-2023 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento.

### **9.3 Rotazione degli incarichi:**

Con riferimento alla misura della del personale:

- l'attribuzione degli incarichi avviene a cura dell'ente nel rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; a tale riguardo, il segretario nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ha adottato il provvedimento n. 3 in data 09.11.2015 intitolato "Attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della illegalità e delle correlate norme di legge – Disposizioni e direttive per l'attuazione delle misure poste a presidio dell'imparziale esercizio delle funzioni amministrative di vertice, di quelle dirigenziali e, in genere, dell'attività del dipendente pubblico" e trasmesso a tutti i dipendenti per il tramite dei responsabili dei servizi;
- la rotazione degli incarichi apicali, prevista dal paragrafo 3.1.4 del P.N.A. e dall'Allegato 1 di quest'ultimo, paragrafo B.5, costituisce un principio di cui l'ente comprende e condivide la logica, coerente con l'opportunità di evitare la concentrazione per troppo tempo in un numero limitato e invariato di soggetti di funzioni comunali strategiche, con il rischio della costituzione di "centri di potere" in grado di condizionare anche arbitrariamente l'operato dell'ente.

Il PNA 2016 in merito alla rotazione ordinaria o programmabile, individua vincoli soggettivi correlati ai diritti individuali dei dipendenti e vincoli oggettivi correlati all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. I vincoli soggettivi connessi alla prestazione dell'attività lavorativa presso varie sedi di servizio/uffici periferici non paiono riferibili alla generalità dei Comuni e/o delle Unioni di dimensioni minori.

Fra i vincoli oggettivi alla rotazione ordinaria individuati da Anac è individuata la cosiddetta "infungibilità" vale a dire l'appartenenza a categorie o professionalità specifiche e/o richiedenti qualifiche specifiche (es. abilitazione professionale e iscrizione nel relativo albo).

La natura dell'Unione e il suo assetto organizzativo interno presentano alcune peculiarità tali da rendere, allo stato attuale, concretamente problematica l'attuazione nel triennio di un principio di rotazione ordinaria del personale non dirigenziale, senza arrecare serio pregiudizio

alla prioritaria esigenza di garantire, con continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'operato dell'ente neo costituito e composto da un Comune nato a seguito di fusione di due Comuni.

In aggiunta, fra le misure alternative alla rotazione individuate da Anac, paiono ragionevolmente attuabili :

- la compartecipazione del personale all'attività del Responsabile;
- l'affiancamento e condivisione delle fasi procedurali nelle aree a rischio elevato.

Considerata la dotazione organica è configurabile l'attuazione della rotazione straordinaria a medio/lungo termine in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, anche mediante la sostituzione con dipendente assegnato al Servizio.

## **ART. 10 –ALTRE MISURE ORGANIZZATIVE**

### **10.1 Meccanismi di formazione e di attuazione delle decisioni.**

Vengono formulate le seguenti linee-guida in ordine agli atti e ai provvedimenti:

- i provvedimenti conclusivi dei procedimenti, devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche mediante l'esercizio del diritto di accesso. Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell'istruttoria;
- i provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere un beneficio a un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione);
- nei provvedimenti lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E' opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti;
- nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, di norma si individua un soggetto terzo con funzioni di "testimone", diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura;
- il criterio di trattazione dei procedimenti ad istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti;
- il rispetto delle disposizioni di legge e del Codice di comportamento in tema di incompatibilità potenziale e/o conflitto potenziale di interesse, deve essere puntualmente verificato e attestato in ogni provvedimento amministrativo mediante apposita sezione dedicata.

### **10.2 Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti.**

Con cadenza annuale **entro il 30 novembre di ciascun anno i referenti**, individuati ai sensi del precedente art. 2, comma 5, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza:



- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali di cui alla precedente lett. a), una volta pronta la lista dei procedimenti;
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;
- le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e l'ordine cronologico di trattazione;
- le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti;
- le sanzioni applicate per il mancato rispetto dei termini.
- l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego.

Inoltre con riferimento all'attività contrattuale ciascun responsabile di posizione ha l'obbligo di:

- dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza riferiti al Servizio cui è preposto ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe;
- comunicare l'elenco di contratti prorogati indicando le ragioni a giustificazione della proroga;
- l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento.

### **10.3 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.**

Con cadenza annuale **entro il 30 novembre di ciascun anno** i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, anche verificando, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

### **10.4 - Informatizzazione dei processi**

Attuazione del nuovo Manuale di gestione dei flussi informatici. Tutti gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a rischio dovranno essere archiviati in modalità informatica.

Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire di norma mediante posta elettronica.

Queste consentono per tutte le attività dell'Amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili, con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. Tale obiettivo deve essere progressivamente raggiunto entro il triennio di riferimento e comunque in coerenza con il piano di informatizzazione e con il Manuale di gestione dei flussi informatici.

### **10.5- Integrazione tra PTCPT/PEG/Performance**

In considerazione della rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivo strategico, anche ai fini della redazione del PEG.

Tutti gli adempimenti descritti nel presente Piano, nel Piano triennale della trasparenza ed integrità, nel codice di comportamento costituiscono per i Responsabili di P.O. obiettivi collegati con il ciclo della performance.

Nello spirito di partecipazione e di corresponsabilità tutti i dipendenti devono, dai rispettivi responsabili di servizio, essere coinvolti attivamente nel processo di gestione del rischio.

La metodologia di valutazione vigente dovrà essere adeguata a seguito di quanto previsto dalle recenti modifiche al D.Lgs. n. 150/2009, e dell'emanazione dei provvedimenti attuativi (per gli enti locali: Decreto Ministeriale previa intese raggiunte in Conferenza Unificata).

## **ART. 11 - LA FORMAZIONE DEL PERSONALE**

**11.1** L'aspetto formativo è essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano, per cui, in linea con quanto disposto dalla L. 190/2012, verrà posta particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

**11.2** A tal fine, si prevede il ricorso a momenti organizzati all'interno, oppure in collaborazione con altri enti pubblici, o avvalendosi di soggetti esterni, in base alle risorse concretamente disponibili. Si rileva il carattere obbligatorio del suo svolgimento e, stante l'assenza di discrezionalità circa l'attuazione della spesa relativa, l'esclusione della stessa dall'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010) e ss.mm.e.ii.

**11.3** Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione.

Si demanda al responsabile per la prevenzione della corruzione:

- a. il compito di individuare, di concerto con i vari responsabili dei servizi, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- b. il compito di individuare, di concerto con i vari responsabili dei servizi, i soggetti incaricati della formazione;
- c. il compito di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

**11.4** La formazione viene somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, seminari online, in remoto.

## **SEZIONE TRASPARENZA**

### **ART. 12 - LA TRASPARENZA**

**12.1** Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto “decreto trasparenza”. L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “*trasparenza della PA*”. Il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del “*cittadino*” e del suo diritto di accesso. E’ la *libertà di accesso civico* l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “*dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*”, attraverso:

- l’istituto *dell’accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, **la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione** delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo . 97/2016: “*La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.*”.

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l’integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC.

## **12. 2 Obiettivi strategici**

L’amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la *trasparenza* quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell’*accesso civico*, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

## **12.3 Comunicazione**

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblica e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

#### **12.4 Attuazione**

L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le tabelle riportate in allegato al presente Piano ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: **ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.**

Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "*Amministrazione trasparente*" può avvenire "*tempestivamente*", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve essere "*tempestivo*". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "*rendere oggettivo*" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "*i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*".

I dirigenti responsabili della *trasmissione dei dati* sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della *pubblicazione e dell'aggiornamento* dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

### **12.5 Organizzazione**

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in "*Amministrazione Trasparente*". Pertanto, è costituito un *Gruppo di Lavoro* composto da una persona per ciascuno degli uffici depositari delle informazioni (**Colonna G**), costituito dai Responsabili dei Servizi:

- Elena Scaccabarozzi, responsabile del servizio economico finanziario e tributario;
- Moneka Fumagalli, responsabile del servizio affari generali e istituzionali;
- Mario Cogliati, responsabile del servizio del territorio;
- Barile Vincenzo, responsabile del servizio polizia locale.

Coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, i componenti del Gruppo di Lavoro gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al servizio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti secondo la disciplina indicata in **Colonna E**.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l'attività dei componenti il Gruppo di Lavoro; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun servizio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

**I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei servizi indicati nella colonna G.**

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge periodicamente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di valutazione (ODV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance* sono definiti obiettivi, indicatori e criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di *controllo successivo di regolarità amministrativa* come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal *regolamento sui controlli interni* approvato dagli organi consiliari con le seguenti deliberazioni:

- Unione dei Comuni Lombarda della Valletta - deliberazione di Assemblea n.3 del 31/01/2013;
- ex Comune di Perego - deliberazione di Consiglio n.5 del 29/01/2013;
- ex Comune di Rovagnate - deliberazione di Consiglio n.2 del 31/01/2013;
- Comune di Santa Maria Hoè - deliberazione di Consiglio n.2 del 29/01/2013.

L'ente rispetta le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "*l'effettivo utilizzo dei dati*" pubblicati, tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

## **12.6 Accesso civico**

Il decreto legislativo 33/2013, all'art. 5 prevede quanto segue:

- comma 1: "*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*".
- comma 2 : "*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("*ulteriore*") rispetto a quelli da pubblicare in "*amministrazione trasparente*".

L'accesso civico "*potenziato*" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “*amministrazione trasparente*” sono pubblicati:

- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso.

### **12.7 Dati ulteriori**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell'azione amministrativa.

### **12.8 Tabelle**

Le tabelle allegate sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornati al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

### **12.9. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI**

I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale:

- dell'Unione;
- del Comune LVB;
- del Comune SMH;

sezione “*Amministrazione trasparente*” realizzata in ottemperanza al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

La sezione “*Amministrazione trasparente*” deve essere posta nella home page facilmente raggiungibile attraverso un link e deve essere organizzata in sotto-sezioni - che devono essere denominate conformemente agli allegati del decreto - all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal decreto.

Non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.

I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, comma 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, comma 4) per i quali è previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o incarico dei soggetti.

#### **12.10 VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI**

La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza è garantita dall’attività di controllo dei seguenti soggetti istituzionali:

##### **a) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Il Segretario dell’ente, quale responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, svolge attività di coordinamento, vigilanza e controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. A tal fine è posto in capo a ciascun responsabile degli uffici e dei servizi l’obbligo di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare per i settori e le materie di competenza. Gli adempimenti in materia di trasparenza costituiscono una componente del Piano annuale degli obiettivi ai fini della valutazione della Performance.

Il Responsabile della Trasparenza provvede all’aggiornamento della presente sezione, controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico segnalando, proporzionalmente alla gravità della violazione, agli organi competenti (organi di indirizzo politico, Organismo di Valutazione, Autorità nazionale anticorruzione, ufficio procedimenti disciplinari) eventuali casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione. Infine segnala gli inadempimenti al Presidente ed ai sindaci e all’Organismo di valutazione ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.

##### **b) ORGANISMO DI VALUTAZIONE**

L’Organismo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano annuale degli obiettivi valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. L’organismo di valutazione, al pari degli altri soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini



della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e dei responsabili delle singoli settori tenuti alla trasmissione dei dati.

**c) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (CIVIT ORA ANAC)**

L'ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Inoltre controlla l'operato del responsabile per la trasparenza.

**d) SANZIONI**

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata programmazione costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

## **ART. 13 - LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI**

Il dipendente che segnali condotte illecite (possibile frode, corruzione, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare l'ente, colleghi, il pubblico o la stessa reputazione dell'ente), fuori dai casi di diffamazione e calunnia, ha il diritto di rimanere anonimo, essere tutelato e di non essere sanzionato, licenziato, trasferito, demansionato, sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

L'Ente tutela i dipendenti che effettuino segnalazioni in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni, secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal Codice di Comportamento dei dipendenti, in ossequio agli indirizzi ANAC in tema di segnalazione diretta e riservata di condotte illecite al Responsabile per la prevenzione della corruzione/Responsabile ufficio procedimenti disciplinari al fine di disciplinare un canale riservato di segnalazione.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Si applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1 – B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato al PNA 2013.

La Legge 30.11.2017 n. 179: "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" prevede che il dipendente pubblico che intende segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro si rivolga ai seguenti soggetti:

- Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT)
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- Autorità Giudiziaria Ordinaria (denuncia alla Procura della Repubblica)
- Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale.

La normativa prevede inoltre particolari tutele a favore del denunciante:

- la sottrazione della segnalazione dall'accesso agli atti e il divieto di rivelare l'identità del segnalatore;
- la segnalazione ad Anac in caso di adozione di misure ritenute ritorsive

L'Ente nell'anno 2018 ha attivato una casella di posta elettronica dedicata denominata: *anticorruzione@unionevalletta.it*.

E' stata inoltre predisposta la modulistica denominata "Modello per la segnalazione di condotte illecite" pubblicata sul sito dell'Unione e dei comuni associati, Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Altri Contenuti" – "Corruzione".

Nel corso dell'anno 2021, nel rispetto di quanto previsto dal comunicato del presidente Anac emanato il 15.01.2019, verrà messo a disposizione il software che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni dell'amministrazione.

## **ART. 14 - CONTROLLI INTERNI**

1. L'ente ha approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, ai sensi del D.L. 10.10.2012 n. 174 poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del Segretario.

2. Il Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, potrà chiedere di sottoporre a verifica atti o procedure anche al di fuori delle regole del campionamento casuale proprie del sistema di controllo successivo, se sussistono motivi di rilevanza ai fini del presente Piano.

#### **ART. 15 - PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI**

*I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.*

*Il patto di integrità è una dichiarazione aggiuntiva di impegno che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.*

ANAC con determinazione n. 4/2012 si è pronunciata sulla legittimità dell'inserimento di clausole contrattuali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Negli atti di gara/ schemi di contratto di appalto/atti di affidamento sono inserite clausole contrattuali ulteriori specifiche preliminarmente accettate dai partecipanti e successivamente sottoscritte fra le parti.

#### **ART. 16 - APPLICAZIONE ALLE SOCIETÀ, AGLI ENTI PARTECIPATI DALL'ENTE E AGLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO**

1. L'estensione soggettiva degli obblighi in materia di trasparenza e di anticorruzione è definita dal PNA 2016 paragrafo 3.2 e dalla deliberazione ANAC N. 1134/08.11.2017: ***“Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*** ai quali si rinvia con le precisazioni di cui ai commi seguenti.

2. In relazione **all'applicazione della disciplina in materia di trasparenza** (art 2 bis D.Lgs. n. 33/2013) si evidenzia quanto segue:

2.1 - I Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè partecipano a Società in controllo pubblico per la gestione *“in house”* di servizi di interesse generale, e precisamente:

**Lario Reti Holding spa** - Società in controllo pubblico congiunto - gestore dell'Ambito Servizio Idrico Integrato della Provincia di Lecco (nel mese di dicembre 2018, ha assunto efficacia legale la fusione per incorporazione delle ex società Idrolario s.r.l. e Adda Acque s.r.l. in Lario Reti Holding spa);

**Silea S.p.A.** - società in controllo pubblico congiunto – affidataria del Servizio Igiene Ambientale;

**A.S.I.L. (solo per il comune di La Valletta Brianza)** - società che si occupa del servizio idrico integrato dell'Ambito di Como ed alcuni comuni della provincia di Lecco (Fusione per Incorporazione in LRH con atto del 9.10.2020 – efficacia dal 14.10.2020).

Alle predette Società si applica, **in quanto compatibile**, la disciplina dettata dal D.Lgs 33/2013 in materia di trasparenza.

**2.2.** L'Unione è subentrata ai Comuni Perego- Rovagnate (ora La Valletta Brianza) e Santa Maria Hoè nell' **Azienda Speciale Retesalute – organismo pubblico**. Si ritiene applicabile all'Azienda speciale - in quanto ente pubblico- la disciplina di cui al D.Lgs 33/2013 in quanto compatibile, il “modello 231” e la legge 190/2012.

**2.3** Non si configurano situazioni di controllo pubblico su enti di diritto privato diversi dalle Società in quanto né i Comuni né l'Unione partecipano ad enti di diritto privato (associazioni, fondazioni e/o altri enti di diritto privato) per i quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 2 bis comma 2 D.Lgs n. 33/2013.

**2.4** Il Comune non detiene altre partecipazioni societarie non di controllo, non partecipa né ha affidato attività di pubblico interesse ad associazioni, fondazioni aventi bilanci superiori a € 500.000,00.

**2.5.** Per quanto concerne gli altri enti di diritto privato con Bilancio superiore a € 500.000,00 (all'art. 2 bis comma 3 del D.L.gs n. 33/2013 – paragrafo 2.33. Nuove Linee Guida Anac 2017) l'ambito soggettivo dei destinatari viene esteso agli enti interamente privati – “anche in forma societaria” non partecipati dalle P.A., affidatari di funzioni amministrative, dell'erogazione di servizi pubblici, dell'attività di produzione di beni e servizi a favore della PA.

Ai predetti Enti di diritto privato non si applica l'obbligo di adottare il PTPC e si applicano gli obblighi in materia di trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse, individuate a titolo esemplificativo, nelle seguenti: esercizio di funzioni amministrative, attività di servizio pubblico, attività di produzione di beni e servizi strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali con esclusione delle attività strumentali interne. Le attività di interesse pubblico sono state da Anac definite “*attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali*”.

**3** In relazione **all'estensione delle misure di prevenzione della corruzione** i soggetti di cui al precedente comma 2 (paragrafi 2.1 e 2.2.) - Società in controllo pubblico congiunto e Ente pubblico - sono destinatari delle indicazioni contenute nel PNA e sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione integrative di quelle adottate con il Decreto n. 231/2001, integrando il modello organizzativo gestionale con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. N. 190/2012 .

**4** Per le società in controllo pubblico congiunto nelle Linee Guida viene evidenziato che spetta alle pubbliche amministrazioni stipulare intese per definire a quale pubblica amministrazione compete la vigilanza sull'adozione delle misure e sulla nomina del RPCT. Pertanto le Società in controllo pubblico e gli Enti pubblici di cui al precedente comma 2 (paragrafi 2.1 e 2.2) dovranno procedere all'individuazione dell'ente/socio (Comune e/o altra PA) al quale affidare l'attività di vigilanza.

**5** Per gli altri enti privati non in controllo pubblico Anac auspica che le amministrazioni partecipanti promuovano attraverso la stipula di protocolli di legalità, l'adozione di misure di prevenzione eventualmente integrative del “modello 231” o l'adozione del “modello 231” ove mancante. Si rinvia in proposito a quanto contenuto nel precedente art. 10 lett. E).

**6** In relazione agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del D.Lgs n. 33/2013 si rinvia alle informazioni e ai dati contenuti nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione Enti partecipati.

## **AZIONI SPECIFICHE PROGRAMMATE**

Verifica degli ambiti (soggettivo e oggettivo) di applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 22 D.Lgs. N.33/2013 e dell'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'unione con deliberazione del Consiglio n. 9 del 07.05.2018 ha approvato la convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.) alla provincia di Lecco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell'art. 37 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. Le attività della SUA Lecco sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla Provincia di Lecco, nonché del Patto di Integrità, e, per i soli lavori, del Patto di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecco. La SUA può definire, d'intesa con l'Unione, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

#### **ART. 17 - AZIONI PREVISTE ED ATTUATE L'ANNO PRECEDENTE**

1. Con deliberazioni:

- Giunta comunale di Santa Maria Hoè n. 3 del 28.01.2020
- Giunta comunale di La Valletta Brianza n. 4 del 28.01.2020
- Giunta dell'Unione n. 9 del 28.01.2020

è stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2020/2022, reso disponibile sul sito internet dell'Unione e dei comuni associati, nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione "Altri contenuti – Corruzione".

2. Il RPCT ha predisposto in conformità al modello/scheda dall'ANAC la Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, come previsto dall'art 1 comma 14 della Legge n. 190/2012: *“ Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web dell'amministrazione.”* (termine prorogato al 31.03.2021).

I Responsabili dei Servizi/referenti del RPC hanno presentato le relazioni annuali, dalle quali non emergono segnalazioni in merito ad eventuali irregolarità riscontrate, né proposte di modifica delle misure adottate.

Si rinvia alla relazione annuale pubblicata nel sito web dell'amministrazione - sezione Amministrazione trasparente sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" dell'Unione e dei comuni associati, evidenziandosi che non sono emersi eventi e/o condotte che abbiano resa necessaria l'attivazione di azioni successive di contrasto previste dal Piano.

Dalle risultanze della relazione emerge in particolare quanto segue.

#### **Formazione obbligatoria:**

L'attività di formazione si è svolta all'interno dell'ente, mediante una costante attività di formazione/di aggiornamento e di impulso attraverso Note/Circolari/Relazioni del RPCT indirizzate principalmente ai Responsabili.

#### **Obblighi di trasparenza:**

Il livello di completezza del contenuto dei dati pubblicati è parzialmente adeguato, il livello di aggiornamento e di apertura e modificabilità dei formati è parzialmente adeguato come attestato nella griglia di rilevazione pubblicata. Il livello di informatizzazione dei flussi è parzialmente adeguato.

#### **ART. 18 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

Dalla deliberazione Anac n. 1064 del 13.11.2019 ad oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, emerge l’esigenza di porre in essere le seguenti attività/misure organizzative:

ANNO 2021: a termini dell’allegato 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi - della citata delibera Anac, il piano viene modificato ed integrato affinché tenga conto del nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nell’allegato stesso, necessario per l’adozione del PTPC 2021-2023.

#### **ADOZIONE DEL PIANO:**

- migliorare l’analisi del contesto esterno acquisendo dalla Prefettura le informazioni utili nella valutazione dell’impatto della variabili sul rischio di corruzione nell’organizzazione;
- istituzione di un canale di raccolta di eventuali segnalazioni dalla società civile.

#### **DESTINATARI/SOGGETTI INTERESSATI AL PIANO**

ANNO 2021/2022 - AZIONE PROGRAMMATA: Individuazione del “gestore delle operazioni sospette di riciclaggio” e contestuale definizione del processo di segnalazione delle operazioni sospette da parte dei Responsabili di Servizio, soggetti in possesso dei dati e delle informazioni, per quanto di rispettiva competenza, e della struttura organizzativa da indicare in sede di adesione al sistema di segnalazione on- line.

#### **TRASPARENZA**

- adozione Regolamento in materia di accesso agli atti e modulistica attuativa;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi mediante una progressiva automazione dei processi
- accertamento sussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità: adeguamento direttiva 2015 e modalità di verifica delle dichiarazioni
- riapprovazione Codice di comportamento adeguato.

#### **ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente piano trova applicazione fino a revisione, anche a seguito di rilievi ed osservazioni dell’ANAC.
2. Le norme regolamentari del presente piano recepiscono dinamicamente le eventuali successive modifiche che interverranno alla L. 190 del 6 novembre 2012 ed al P.N.A. , suscettibili di diretta applicazione.

3. Entro 60 giorni dalla adozione del presente Piano il R.P.C. invia il piano di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti in servizio, privilegiando le forme di trasmissione telematica (posta elettronica). Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento o al piano di prevenzione della corruzione.